Nota prot. n. P900/4122 sott 67 del 10/08/2000

DM 16/5/87 n. 246 edifici di civile abitazione "a torre".

Il quesito è relativo ad edifici di civile abitazione di altezza antincendio di poco inferiore a 32 m con l'ultimo piano (terrazzo) agibile sul quale è consentito l'accesso dei condomini soprattutto nella stagione estiva essendo i fabbricati ubicati in zona balneare. Il DM 16/05/1987 n. 246 consente per detti edifici di non realizzare la scala a prova di fumo interno se è assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Poiché il piano ultimo (terrazzo agibile) non presenta finestre o balconi ma è praticato comunque da gruppi di persone che in caso d'incendio non sono raggiungibili dall'autoscala, si chiede se, per analogia, il terrazzo possa essere assimilato ad un balcone ed applicare conseguentemente, nella fattispecie, il secondo comma dell'art. 2.2.1 del DM che prevede che gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interne.

Risposta del Ministero

Nel riscontrare il quesito di pari oggetto dal Comando VV.F. …, si concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F,(*) precisando che qualora il terrazzo di copertura dell'edificio citato sia adibito esclusivamente a vani tecnici, il relativo piano non va computato ai fini della determinazione dell'altezza antincendio dell'edificio, così come definito dal DM 30 novembre 1983. [1]

[1] Qualora invece il piano terrazzo sia praticabile da gruppi di persone ovvero non esclusivamente adibito a vani tecnici, lo stesso va ricompreso nel computo dell'altezza antincendi e del numero dei piani dell'edificio.